



Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

Piazza Grande, 11 a - ingresso Via Scamozzi 5 b

33057 Palmanova (UD)

Tel. +39 0432 932592 - Fax +39 0432 932517

[https:// friuliveneziagiulia.lnd.it](https://friuliveneziagiulia.lnd.it)

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 COMUNICATO UFFICIALE N. 114 DEL 05/05/2022

Sommario

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	2
Comunicato n. 238/A del 04.05.2022 – Tesseramento Minori Ucraini	2
Comunicato n. 239/A del 04.05.2022 – Proroga Progetto Sviluppo Calcio Femminile	3
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	3
Circolare n. 19 del 05.05.2022 – Centro Studi Tributarie – Fatturazione Elettronica.....	3
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE.....	3
Segreteria.....	3
<i>IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO</i>	3
CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 19	4
CONVOCAZIONE SELEZIONE IN PREVISIONE DELLA PARTECIPAZIONE TORNEO EUROPEADA 2022...	5
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA	6
Segreteria.....	6
CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 – FASE FINALE	6
CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 – FASE FINALE	6
CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 15	7
CONVOCAZIONE SELEZIONE TERRITORIALE UNDER 15 FEMMINILE.....	8
CENTRO FEDERALE TERRITORIALE (CFT) FRIULI VENEZIA GIULIA – CONVOCAZIONI	9
CENTRI FEDERALI TERRITORIALI - WORKSHOP INFORMATIVI EDUCATIVI	10
INCONTRI INFORMATIVI.....	10
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE.....	11
Segreteria.....	11
ADEMPIMENTI FINALI SCUOLA DI CALCIO E SCUOLA DI CALCIO ÉLITE S.S.2021/2022	11
TORNEI AUTORIZZATI	14
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE.....	14
RISULTATI GARE	16
GIUSTIZIA SPORTIVA	18
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO.....	18
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	29
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	34
ERRATA CORRIGE	37

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Comunicato n. 238/A del 04.05.2022 – Tesseramento Minori Ucraini

Trascriviamo, di seguito il Comunicato di cui all'oggetto:

COMUNICATO UFFICIALE N. 238/A

Il Consiglio Federale

- nella seduta del 26 aprile 2022;
- tenuto conto di quanto disposto dal CU 186/A del 10 marzo 2022 per il tesseramento dei minori provenienti dalla Ucraina a causa della guerra;
- considerato che, in ambito dilettantistico, i sedicenni ed i diciassettenni extracomunitari sono sottoposti al limite numerico di due tesserati per società previsto dai commi 1 degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle NOIF;
- ravvisato opportuno, al fine di favorire ulteriormente la possibilità di tesseramento dei minori ucraini di cui al C.U. n. 186/A del 10 marzo 2022, consentire alle società della Lega Nazionale Dilettanti di raggiungere il numero massimo complessivo di tre tesserati extracomunitari, di cui solo due inseribili in distinta, mediante il tesseramento dal 27 aprile 2022 di sedicenni e diciassettenni provenienti dalla Ucraina a causa della guerra ed ivi residenti;
- in deroga a quanto disposto agli artt. 40 quater e 40 quinquies delle NOIF;
- visto l'art. 27 dello Statuto

h a d e l i b e r a t o

in deroga ai commi 1 degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle NOIF, le società della Lega Nazionale Dilettanti potranno raggiungere il numero massimo complessivo di tre tesserati extracomunitari, di cui solo due inseribili in distinta, mediante il tesseramento dal 27 aprile 2022 di sedicenni e diciassettenni provenienti dalla Ucraina a causa della guerra ed ivi residenti, previo accertamento della identità dei medesimi mediante le modalità prescritte dalla normativa statale.

Il predetto tesseramento avrà validità fino al 30 giugno 2022.

I calciatori tesserati ai sensi del presente comunicato potranno partecipare esclusivamente alle gare dei campionati previsti dall'art. 58, comma 1, delle NOIF e dal C.U. n. 1 del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica del 1° luglio 2021, nel rispetto di tutti gli altri criteri fissati dalla normativa in materia.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 MAGGIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Comunicato n. 239/A del 04.05.2022 – Proroga Progetto Sviluppo Calcio Femminile

Trasmettiamo, in allegato al presente C.U. di cui fa parte integrante, il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 239/A dd. 04.05.2022 relativo all'oggetto.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Circolare n. 19 del 05.05.2022 – Centro Studi Tributarî – Fatturazione Elettronica

Trasmettiamo, in allegato al presente C.U. di cui fa parte integrante, la Circolare n. 19 della L.N.D. del 05.05.2022 riportante la Circolare n. 19 del Centro Studi Tributarî relativa a "D.L. n. 36 del 30 Aprile 2022 – Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche in regime forfettario ex Legge n. 398/91 – Obbligo della Fatturazione Elettronica.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria

IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO

Trascriviamo l'elenco delle gare in programma **Sabato 07.05.2022:**

PROMOZIONE A	16:00	UNION MARTIGNACCO – CALCIO MANIAGO VAJONT
PROMOZIONE B	16:00	COSTALUNGA – TRIESTE CALCIO
1^ CATEGORIA A	16:00	AZZANESE - CALCIO BANNIA
	16:00	REANESE - VIVAI COOP RAUSCEDO
1^ CATEGORIA B	16:00	PALMARKET PAGNACCO - AURORA BUONACQUISTO
1^ CATEGORIA C	16:00	MARIANO - CALCIO RUDA

L'anticipo del Campionato di 1^ Categoria Girone "B" COM.GONARS – TORREANESE **è stato posticipato** – in accordo tra le società – **a Domenica 08/05/2022 alle ore 16.00.**

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 19

Su indicazione del Selezionatore Regionale, Sig. Tortolo Gianni, i sotto elencati calciatori sono convocati per il giorno **MERCOLEDI' 11 MAGGIO 2022** alle ore **16.45 (INIZIO GARA ORE 18.00)** presso il **Campo Sportivo di Sistiana (TS) – Località Visogliano** (terreno erba naturale) per lo svolgimento della **gara amichevole**

RAPPRESENTATIVA REGIONALE JUNIORES UNDER 19 – SELEZIONE EUROPEADA

SI RACCOMANDA DI PRESENTARSI MUNITI DEI SOTTO CITATI DOCUMENTI, SENZA I QUALI NON POTRANNO PARTECIPARE ALLA CONVOCAZIONE.

**Documento di Identità Personale;
Copia Certificato Medico di idoneità agonistica.**

******* Anticipando la documentazione tramite e-mail: rappresentativefvg@gmail.com

Gli stessi dovranno presentarsi ai Responsabili del C.R. muniti del proprio materiale sportivo

ANCONA LUMIGNACCO	ZANARDO Christian.
BRIAN LIGNANO CALCIO	GORI Alex
COM. FONTANAFREDDA	TOSONI Carlo.
FORUM JULII CALCIO	CALDERINI Mattia.
GEMONESE	BRICHESE Ioannes.
LAVARIAN MORTEAN ESPERIA	FREDRICK Kelly.
POL. CODROIPO	RIZZI Marco.
PRATA FALCHI VISINALE	ZANCHETTA Enrico.
PRO CERVIGNANO MUSCOLI	PEVERE Alessandro.
RIVE D'ARCANO FLAIBANO	CURUMI Sardi, FOSCHIA Ayrton, GRIZZO Matteo, BOZZO Jacopo.
SAN LUIGI CALCIO	ANGOTTI Marco, MARIN Jeremy.
SANTAMARIA	FUSCO Jacopo Zoe.
SANVITese	PESCHIUTTA Nicolò, COTTI COMETTI Filippo.
SPAL CORDOVADO	SACCON Leonardo.
TAMAI	MINIGHINI Angelo, CESARIN Giovanni.
UNION MARTIGNACCO	NAPOLI Tommaso.

In caso di indisponibilità e/o infortunio dei calciatori convocati, le Società sono comunque obbligate a darne immediata comunicazione e comunque ENTRO LE ORE 15.30 DEL GIORNO LUNEDI' 9 MAGGIO 2022, inviando una e-mail all'indirizzo rappresentativefvg@gmail.com motivando l'assenza.

SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 29 DELLA L.N.D. E 76 DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.

CONVOCAZIONE SELEZIONE IN PREVISIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL TORNEO EUROPEADA 2022

Su indicazione del Selezionatore designato, Mario Adamič, i sotto segnati calciatori sono convocati il giorno **MERCOLEDI' 11 MAGGIO 2022** alle ore **16.45 (INIZIO GARA ORE 18.00)** presso il **Campo Sportivo di Sistiana (TS) – Località Visogliano** (terreno erba naturale) per lo svolgimento della **gara amichevole**

RAPPRESENTATIVA REGIONALE JUNIORES UNDER 19 – SELEZIONE EUROPEADA

SI RACCOMANDA DI PRESENTARSI MUNITI DEI SOTTO CITATI DOCUMENTI, SENZA I QUALI NON POTRANNO PARTECIPARE ALLA CONVOCAZIONE.

**Documento di Identità Personale;
Copia Certificato Medico di idoneità agonistica.**

BREG	Čermelj Jan
MLADOST S.Z.	Furlan Samuel, Ocretti Juri
NK KRAS REPEN	Kocman Ivan, Sancin Jan Jakob, Simeoni Stefano
SISTIANA SESLJAN	Carli Alen, Colja David, Pitacco Denis, Tomasetig Samo
SOVODNJE	Zanier Anej
VESNA	Canciani Mattia, Carli Edvin, Colja Matija, Košuta Jan, Renar Thomas, Vidali Kristian
ZARJA ASD	Kralj Stocca Alen, Lorenzi Luca

In caso di indisponibilità e/o infortunio dei calciatori convocati, le Società sono comunque obbligate a darne immediata comunicazione telefonica, e comunque **ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO LUNEDI' 09 MAGGIO 2022**, al Selezionatore Sig. MARIO ADAMIČ Tel 333/3508920 inviando nel contempo una e-mail all'indirizzo agonistica.fvg@lnd.it motivando l'assenza. Si ricorda comunque che, fermo il predetto obbligo di comunicazione e salvo diverso accordo con il Selezionatore, **in caso di infortunio i calciatori dovranno presentarsi ugualmente** per gli opportuni accertamenti da parte dello Staff medico e sanitario incaricato, portando con se il certificato medico relativo all'infortunio.

SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 33 DELLA L.N.D. E 76 DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Segreteria

CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 – FASE FINALE

Ricordiamo, di seguito il programma delle gare dei Quarti di Finale del Campionato Allievi Under 17 Stagione Sportiva 2021/2022:

SABATO 07 MAGGIO 2022 – ORE 15.00

Gara 4: SAN LUIGI CALCIO – FORUM JULII CALCIO **su accordo delle società**

DOMENICA 08 MAGGIO 2022 – ORE 10.30

Gara 1: SANVITESE – MANZANESE CALCIO
Gara 2: COM. FIUME V.BANNIA – CJARLINS MUZANE
Gara 3: DONATELLO SSD – TOLMEZZO CARNIA

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45' l'uno;

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari da 15 l'uno; in caso di ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

Le squadre vincenti accederanno alle semifinali.

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 – FASE FINALE

Ricordiamo, di seguito il programma delle gare dei Quarti di Finale del Campionato Giovanissimi Under 15 Stagione Sportiva 2021/2022:

DOMENICA 08 MAGGIO 2022 – ORE 10.30

Gara 1: ANCONA LUMIGNACCO – SACILESE ARL
Gara 2: CJARLINS MUZANE – Vincente Spareggio COM. FONTANAFREDDA / TORRE
Gara 3: MANZANESE CALCIO – CASARSA
Gara 4: DONATELLO SSD – POL. CODROIPO **ore 09.45 su accordo delle Società**

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 35 l'uno;

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari da 10 l'uno; in caso di ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

Le squadre vincenti accederanno alle semifinali.

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 15

Su indicazione del Selezionatore Regionale, Sig. Pisano Marco, i sotto segnati calciatori sono convocati per il giorno **GIOVEDI' 12 MAGGIO 2022** alle ore **15.30** presso il campo sportivo di **MANZANO (UD)** in **Via Olivo** (Terreno erba sintetica).

SI RACCOMANDA DI PRESENTARSI MUNITI DEI SOTTO CITATI DOCUMENTI, SENZA I QUALI NON POTRANNO PARTECIPARE ALLA CONVOCAZIONE.

Copia Certificato Medico di idoneità agonistica.

Copia del documento d'identità.

*** Anticipando la documentazione tramite e-mail: **rappresentativevg@gmail.com**

Gli stessi dovranno presentarsi ai Responsabili del C.R. muniti del proprio materiale sportivo (il C.R. fornirà esclusivamente le pettorine)

CJARLINS MUZANE	ASSENZA Samuele Carmelo, PARAVANO Cristofer, SINIGAGLIA Gabriele, SPECOGNA Luca.
COM. FONTANAFREDDA	DEDA Enrico.
DONATELLO SSD SRL	DI LITTA Leonardo.
FORUM JULII CALCIO	SCANDINO Raffaele.
LAVARIAN MORTEAN ESPERIA	AGOSTI Dennis.
MANZANESE CALCIO	BOSCO Matteo, CARPIN Tommaso, PIANI Gioele, TRANGONI Matteo.
POL. CODROIPO	MOLETTA Francesco, VENIER Pietro.
PRO CERVIGNANO MUSCOLI	DOVIER Alessandro.
PRO FAGAGNA	BACAJ Alex.
SAN LUIGI CLCIO	GOITAN Nicholas, TRIPANI Lorenzo, MARZOLINI Alessandro, ZECCHIN Federico.
SANGIORGINA	BROCHETTA Davide, MUSURUANA Alan.
SANT ANDREA SAN VITO	MAIOLO Gabriele.
SANVITESE	BOREAN Daniel.
TOLMEZZO CARNIA	GENOVESE Domenico, MADI Nassim.
UDINE UNITED RIZZI CORMOR	VALOPPI Matteo

In caso di indisponibilità e/o infortunio dei calciatori convocati, le Società sono comunque obbligate a darne immediata comunicazione e comunque ENTRO LE ORE 15.00 DEL GIORNO LUNEDI' 9 MAGGIO 2022, inviando una e-mail all'indirizzo rappresentativevg@gmail.com motivando l'assenza.

SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 29 DELLA L.N.D. E 76 DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.

CONVOCAZIONE SELEZIONE TERRITORIALE UNDER 15 FEMMINILE

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina.

La presente convocazione riguarda la selezione territoriale U15 femminile denominata “**TERRE DI NORDEST**”, gestita dal Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia, coinvolgendo le province di **Gorizia, Udine, Trieste, Pordenone e Treviso**.

Al fine di poter osservare e selezionare le ragazze della categoria Under 15 del territorio di competenza, sia tesserate con società femminili sia tesserate con società maschili, il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia, prof. Giovanni Messina, con riferimento al programma di Sviluppo dell'Attività Under 15 Femminile, comunica l'elenco delle ragazze convocate per il giorno **MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2022 (RITROVO ORE 17.30, INIZIO ATTIVITA' ORE 18.00)** presso il **Campo sportivo di CERVIGNANO DEL FRIULI (UD), Piazzale Lancieri d'Aosta** per una gara amichevole tra Selezione Territoriale U15 femminile e U13 maschile della Pro Cervignano.

Le calciatrici convocate dovranno presentarsi puntuali e munite del kit personale di gioco (tuta, kway, maglia, calzoncini, calzettoni, scarpe da calcio e parastinchi). Le calciatrici che fanno parte dei CFT dei territori di competenza porteranno il kit personale di abbigliamento che è stato consegnato loro ad inizio attività.

All'ingresso al campo dovrà essere il certificato medico in corso di validità.

Per qualsiasi comunicazione contattare il Team Manager della Selezione:

BRAYAN BALDIN

-cell. 331 5440292

-e-mail: brayan.baldin@gmail.com

-e-mail Federazione: friuliveneziagiulia.sgs@figc.it

In caso di indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

STAFF

Selezionatori Under 15 Femminile: Barbara Lesa / Massimiliano Petrella

Team Manager: Brayan Baldin

Collaboratore Tecnico: Davide Martina / Giuseppe Vacca

Fisioterapista: Francesco Nardone/Alessandro Fantin

Medico: Paolo Bonassin/Giovanni Piccolo

Collaboratore Organizzativo: Giuseppe Roviglio

Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta, in particolare la società che ci ospita all'interno del proprio impianto sportivo.

CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE - ORARIO RITROVO: ORE 17.30

INIZIO ALLENAMENTO ORE 18.00 11/05/2022

1	COSTANTINI	IRENE	PORDENONE CALCIO SRL	10/03/2007
2	CANTARELLA	ILARIA	PORDENONE CALCIO SRL	26/09/2007
3	DESIATI	ELISABETTA	PORDENONE CALCIO SRL	19/05/2007
4	DE LUCA	ALICE	PORDENONE CALCIO SRL	20/08/2007
5	CECCO	AURORA	PORDENONE CALCIO SRL	16/04/2008
6	PAPAGNA	GIULIA	UPC TAVAGNACCO	15/05/2007
7	KOCINA	MILENA	UPC TAVAGNACCO	03/01/2007
8	MANCO	SHARI	UPC TAVAGNACCO	06/12/2007
9	POTOCCO	ELENA	UPC TAVAGNACCO	22/09/2008
10	LOSCHI	MATILDA	UPC TAVAGNACCO	27/02/2008
11	PETRICCIONE	MARTINA	UPC TAVAGNACCO	14/02/2008
12	NARDUZZI	MARIAGRAZIA	ASD UNION MARTIGNACCO	21/01/2008
13	RACHELLO	MATILDE	SSD ARL TREVISO WOMEN	26/01/2007
14	COSMO	AURORA	SSD ARL TREVISO WOMEN	15/03/2007
15	BRUNELLO	ASIA	SSD ARL TREVISO WOMEN	01/09/2007
16	PIOVESAN	VITTORIA	SSD ARL TREVISO WOMEN	30/11/2008
17	SCHIAVO	ELISA	US TRIESTINA CALCIO 1918 ARL	07/05/2007
18	FANT	LINDA	ASD CF PERMAC VITTORIO V.	23/04/2007
19	GUOLLA	VALENTINA	ASD CF PERMAC VITTORIO V.	01/09/2007
20	BARDAHAN	ELENA FRANCESCA	ASD LIPIAVE	23/07/2008

CAMPIONATO NAZIONALE U17 FEMMINILE

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina.

Al presente CU si allega il calendario della fase interregionale del campionato nazionale U17 Femminile che vede impegnata la società Pordenone Calcio s.r.l.

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE (CFT) FRIULI VENEZIA GIULIA – CONVOCAZIONI

Su indicazione del Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Prof. Giovanni Messina, in allegato al presente C.U. trasmettiamo l'elenco dei convocati per il giorno Lunedì 9 Maggio 2022 per l'attività dei Centri Federali Territoriali di Casarsa della Delizia (PN) e Cervignano del Friuli (UD) e il Modello Autocertificazione da presentare debitamente compilato.

CENTRI FEDERALI TERRITORIALI - WORKSHOP INFORMATIVI EDUCATIVI

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina.

Sono stati organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia i seguenti Workshop previsti dal programma nazionale per i Centri Federali Territoriali (CFT) di Cervignano del Friuli (UD) e Casarsa della Delizia (PN).

Questi i programmi degli incontri:

TITOLO: "Area Sport & Life Skills – LA PERFORMANCE NELL'EVOLUTION PROGRAMME".

RELATORI: Prep. Atletico CFT Alessio Caselli e con la collaborazione dello Staff Tecnico del CFT.

ASD SS Sangiorgina: Lunedì 16/05/2022 ore 20:15

TITOLO: "Area Sport & Life Skills – IL PORTIERE NELL'EVOLUTION PROGRAMME".

RELATORI: Prep. Portieri CFT Pietro la Riccia e con la collaborazione dello Staff Tecnico del CFT.

ASD SS Sangiorgina: Lunedì 23/05/2022 ore 20:15

TITOLO: "Area Sport & Life Skills – LA PERFORMANCE E I PORTIERI NELL'EVOLUTION PROGRAMME".

RELATORI: Prep. Atletico CFT Alessio Caselli e Prep. Portieri CFT Pietro la Riccia e con la collaborazione dello Staff Tecnico del CFT.

ASD San Luigi: Martedì 31/05/2022 ore 20:15

Al workshop sono invitati i giovani calciatori e le giovani calciatrici del CFT con le rispettive famiglie, gli allenatori e dirigenti delle società coinvolte, gli allenatori e dirigenti delle società del Friuli VG interessati alla tematica.

INCONTRI INFORMATIVI

Le sottoelencate Società, in ottemperanza al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per la s.s. 2021-2022, organizzano i seguenti incontri informativi rivolti ad allenatori, tecnici, dirigenti, genitori e atleti:

A.S.D.C. FIUME VENETO BANNIA

Titolo : "ALLENARE DA SOLI O ALLENARE IN TEAM: DIFFERENZE, OPPORTUNITA' E CRITICITA'"

Data e ora : 10 maggio 2022

Relatore : dott. Davide Endrigo,
Scienze Motorie, Collaboratore CFT/AST PN

Luogo: piattaforma Zoom

A.S.D. UNIONE FRIULI ISONTINA

Titolo: "PRINCIPI DELLA SCUOLA CALCIO NELL'ATTIVITA' DI BASE"

Data e ora: 11 maggio 2022, ore 20.00

Relatore: Gianluca Mattioli, Responsabile Tecnico Scuola Calcio

Luogo: campo sportivo, Via Atleti Azzurri d'Italia, Capriva del Friuli (Go)

Titolo: "I COMPORTAMENTI CHE SEGNA IL CONTESTO"

Data e ora: 17 maggio 2022, ore 19.30

Relatore: dott. Alberto Pin, psicologo

Luogo: campo sportivo, Via Atleti Azzurri d'Italia, Capriva del Friuli (Go)

A.S.D. UNION MARTIGNACCO

Titolo: "LE EMOZIONI NEL GIOCO DEL CALCIO – COME GESTIRE LE EMOZIONI NELLA PRESTAZIONE CALCISTICA ATTRAVERSO IL RESPIRO"

Data e ora: 16 maggio 2022, ore 18.30

Relatore: dott. Gianluigi Giacconi, Scuola CNI di Udine

Luogo: Auditorium Impero, Via Delser, Martignacco (UD)

A.S.D. SAN LUIGI CALCIO

Titolo : "IL TALENTO NELL'EVOLUTION PROGRAMME"

Data e ora : 24 maggio 2022, ore 19.30

Relatore : dott. Marco Stoini, Responsabile Tecnico Centro Federale Territoriale Cervignano del Friuli

Luogo: sede ASD S. Luigi Calcio, Via Felluga 58, Trieste

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

Segreteria

ADEMPIMENTI FINALI SCUOLA DI CALCIO E SCUOLA DI CALCIO ÉLITE S.S.2021/2022

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina.

Dalla s.s. 2016/2017 sono previste nuove modalità per il riconoscimento dei Centri Calcistici di Base (CCB) e delle Scuole di Calcio. Tali modalità, per la s.s. 2021/2022, sono state pubblicate sul CU n.9 del SGS (pubblicato in data 29 luglio 2021), scaricabile direttamente dal sito del Settore Giovanile e Scolastico (www.figc.it/it/giovani).

Le tipologie previste anche per la s.s. 2021/2022 sono:

- 1) *Centro Calcistico di Base (CCB)*,
- 2) *Scuola di Calcio (SC)*,
- 3) *Scuola di Calcio di Élite (SCE)*.

Gli adempimenti e le scadenze sono state pubblicate anche sul CU FVG n.9 del 10/8/2021.

In particolare, in ottemperanza al CU SGS n.9 del 29/7/2021 e al CU FVG n.9 del 10/8/2021 e alla stregua della nota pubblicata sul CU FVG n.112 del 3/5/2022, inderogabilmente **ENTRO IL 10 MAGGIO** deve pervenire all'Ufficio della FIGC Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia (friuliveneziagiulia.sgs@figc.it) la seguente documentazione:

PER LE SCUOLE DI CALCIO

- dichiarazione dello svolgimento degli incontri di informazione (per un totale di 4), con riferimento ai Comunicati Ufficiali in cui sono stati pubblicati;
- Dichiarazione del nominativo del Dirigente Responsabile dell'Attività di Base che ha frequentato il Corso per Dirigenti Level Entry (Grassroots Level E), come previsto dal CU SGS n.9 art. a) comma 3, pag. 2

PER LE SCUOLE DI CALCIO ELITE

- dichiarazione dello svolgimento degli incontri di informazione (per un totale di 4), con riferimento ai Comunicati Ufficiali in cui sono stati pubblicati;
 - Dichiarazione del nominativo del Dirigente Responsabile dell'Attività di Base che ha frequentato il Corso per Dirigenti Level Entry (Grassroots Level E), come previsto dal CU SGS n.9 art. a) comma 3, pag. 2
 - Dichiarazione attestante l'effettiva realizzazione del Progetto prescelto, consegnando certificazione dell'attività svolta, sottoscritta dall'Ente con cui è stato sviluppato il progetto (Scuola o Ente preposto), dal Responsabile del Progetto e dal Presidente della Società. Si allegano i Moduli fac simile per la relazione Progetto in convenzione con la Scuola, Progetto Socio-culturale o per diversamente abili, Progetto con lo Psicologo.
- per le sole società che hanno optato - quale progetto qualificante il riconoscimento della *Scuola di Calcio Élite* - per la *partecipazione all'Area di Sviluppo Territoriale (AST)*: dichiarazione attestante la realizzazione di tale Progetto e dichiarazione dei nominativi dei 4 Dirigenti per le categorie Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi che hanno svolto il Corso per Dirigenti Level Entry (Grassroots Level E), come previsto dal CU SGS n.74 del 5/11/2021, requisito n.7, pag. 3.

DANONE NATIONS CUP: TORNEO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A 8 UNDER 12 FEMMINILE

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina.

La FIGC e Danone rinnovano la loro collaborazione per l'edizione 2021-2022 della Danone Nations Cup, la competizione Under 12 che in Italia è riservata esclusivamente alle formazioni femminili. Con la pubblicazione del regolamento si aprono ufficialmente le iscrizioni al torneo che nella scorsa stagione ha coinvolto 90 formazioni professionistiche e dilettantistiche di tutta Italia a cui potranno partecipare le giovani calciatrici della Categoria U12.

In questa stagione sportiva in considerazione delle progettualità del Settore Giovanile e Scolastico (SGS) inserite nell'ambito del *Programma di Sviluppo Territoriale - Evolution Programme* che persegue anche l'obiettivo di strutturare un percorso di formazione tecnico-sportiva ed educativa rivolta al territorio, viene estesa la possibilità di partecipazione alle Società del territorio impegnate nello sviluppo dell'attività femminile, indipendentemente dalla tipologia di riconoscimento conseguita.

Per il Friuli Venezia Giulia le società iscritte risultano essere:

A.S.D. Club Altura	(1 squadra)
ASD UPC Tavagnacco	(2 squadre)
Pordenone Calcio s.r.l	(1 squadra)
U.S.Triestina Calcio 1918 s.r.l	(1 squadra)

AGGIORNAMENTO: Recuperi Terza e Quarta Giornata:

PARTITA	RISULTATO GARA
Pordenone Calcio s.r.l - ASD UPC Tavagnacco B	4 - 1
ASD UPC Tavagnacco B – U.S.Triestina Calcio 1918	1 - 4

SQUADRA	Punti Gara	Punto bonus (+14 bambine)	Punti per la graduatoria finale
Pordenone Calcio s.r.l	3	1	4
ASD UPC Tavagnacco B	0		0
U.S.Triestina Calcio 1918	3		3
ASD UPC Tavagnacco B	0	1	1

Di seguito i risultati della **QUINTA** e ultima giornata:

PARTITA	RISULTATO GARA
ASD UPC Tavagnacco A - Pordenone Calcio s.r.l	1 - 3
ASD Club Altura - ASD UPC Tavagnacco B	4 - 2
Riposa: U.S.Triestina Calcio 1918	

SQUADRA	Punti Gara	Punto bonus (+14 bambine)	Punti per la graduatoria finale
Pordenone Calcio s.r.l	3	1	4
ASD UPC Tavagnacco A	0	1	1
ASD Club Altura	3	1	4
ASD UPC Tavagnacco B	0	1	1

GRADUATORIA FINALE:

	SQUADRA	Partite giocate	PUNTI
1	Pordenone Calcio s.r.l	4	13
2	ASD UPC Tavagnacco A	4	13
3	ASD Club Altura	4	6
4	U.S.Triestina Calcio 1918	4	5
5	UPC Tavagnacco B	4	3

Come specificato dal regolamento (CU SGS n. 110 del 11/02/2022), considerando il risultato dello scontro diretto, la società che ha acquisito l'accesso alla fase interregionale del Torneo Danone Nations Cup è il **PORDENONE CALCIO s.r.l.**

TORNEI AUTORIZZATI

Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:

TORNEO	Categoria Calciatori	Categoria Torneo	Dal	Al	Società
Torneo di Maggio	Primi calci	Regionale	29/05/22	//	Club Altura
22° Memorial Ottavio Geretti	Pulcini misti	Provinciale	02/06/22	//	Treppo Grande

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Variazione Gare

TORNEO REGIONALE ECCELLENZA

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
07/05/2022	3 A	TRICESIMO	SANVITESE	08/05/2022	17:30	16:00	

PROMOZIONE

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
07/05/2022	12 R	JUVENTINA S. ANDREA	U.FIN. MONFALCONE	08/05/2022	17:00	16:00	

PRIMA CATEGORIA

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
09/05/2022	12 R	MANIAGO	VALLENONCELLO	08/05/2022	20:30	16:00	COM. MONTEREALE VALCELLINA VIA STAZIONE

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
11/05/2022	10 R	CENTRO SEDIA CALCIO	ISM GRADISCA	24/04/2022	20:00	16:00	

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
11/05/2022	1 R	COM.FIUME V. BANNIA	TOLMEZZO CARNIA	09/04/2022	19:00	17:30	COMUNALE "A" FIUME VENETO VIA VERDI

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
07/05/2022	5 R	TRIESTE CALCIO	FORUM JULII		18:30	17:30	

UNDER 16 REGIONALE MASCHILE

GIRONE A1

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
11/05/2022	2 R	COM. FIUME V. BANNIA	SANVITESE		17:00	18:30	COMUNALE "A" FIUME VENETO VIA VERDI

GIRONE B2

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
08/05/2022	3 R	COM. FONTANAFREDDA	CHIONS				COMUNALE A, "TOGNON", VIALE DELLO SPORT, FONTANAFREDDA
DATA DA DEST.	2 R	SACILESE	PRO FAGAGNA	04/05/2022		18:30	

GIRONE C2

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
11/05/2022	1 R	CASARSA	UNION MARTIGNACCO		19:30		COMUNALE B "TITTI DELLA NEGRA" CASARSA DELLA DELIZIA

UNDER 14 REGIONALE MASCHILE

GIRONE A1

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
08/05/2022	3 R	SAN LUIGI CALCIO	COM. FONTANAFREDDA				COMUNALE VIA FELLUGA TRIESTE
09/05/2022	2 R	CJARLINS MUZANE	S. GOTTARDO		18:30		COMUNALE MARANO LAGUNARE VIA LIGNANO
18/05/2022	5 R	SAN LUIGI CALCIO	S. GOTTARDO		18:30		COMUNALE VIA FELLUGA TRIESTE

GIRONE C2

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
08/05/2022	3 R	SANVITESE	SPILIMBERGO		10:00	10:30	

GIRONE D2

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
09/05/2022	3 R	SAN DANIELE CALCIO	SARONECANEVA		19:30	10:30	

GIRONE F2

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
DA DEST.	3 R	POLISPORTIVA CODROIPO	JUVENTINA S.ANDREA	08/05/2022			

RISULTATI GARE

PLAY OFF ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/05/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE SF - 1 Giornata - A		
PRO GORIZIA	- CHIONS	4 - 1
S.P.A.L.CORDOVADO	- TORVISCOSA	0 - 4

PLAY OUT ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/05/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R			GIRONE B - 1 Giornata - R		
COMUNALE FONTANAFREDDA	- PRO FAGAGNA	0 - 2	ANCONA LUMIGNACCO	- SISTIANA SESLJAN	1 - 0
GEMONESE	- COMUNALE FIUME V. BANNIA	0 - 2	RONCHI CALCIO	- PRO CERVIGNANO M.	0 - 2 d.t.s.

TORNEO REGIONALE DI ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 1/ 5/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata A			GIRONE B - 2 Giornata - A		
TAMAI	- POL.CODROIPO	0 - 1	SANVITese	- SAN LUIGI CALCIO	1 - 0
			TRICESIMO	- VIRTUS CORNO	5 - 4 d.c.r.

Promozione

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/05/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - R			GIRONE B - 11 Giornata - R		
CALCIO MANIAGO VAJONT	- MARANESE	3 - 0	AZZURRA PREMARIACCO	- TOLMEZZO CARNIA	0 - 0
CAMINO	- PRATA FALCHI VISINALE	0 - 3	RISANESE	- TEREZIANA STARANZANO	1 - 4
CASARSA	- LAVARIAN MORTEAN ESPERIA	1 - 1	S.GIOVANNI	- COSTALUNGA	2 - 0
CORVA	- TORRE	2 - 2	SANGIORGINA	- JUVENTINA S.ANDREA	0 - 1
SARONECANEVA	- UNION MARTIGNACCO	3 - 1	SANT ANDREA SAN VITO	- PRO ROMANS MEDEA	5 - 1
(1) TARCENTINA	- BUIESE	0 - 2	(1) SEVEGLIANO FAUGLIS	- AQUILEIA	3 - 1
UNIONE BASSO FRIULI	- SACILESE A.R.L.	1 - 2	TRIESTE CALCIO	- SANTAMARIA	6 - 0
VENZONE	- OL3	v.del.	U.FINCANTIERI MONFALCONE	- FORUM JULII CALCIO	0 - 0

(1) - disputata il 30/04/2022

(1) - disputata il 30/04/2022

Prima categoria

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/05/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - R			GIRONE B - 11 Giornata - R		
CALCIO BANNIA	- VIRTUS ROVEREDO	1 - 0	(1) ARTENIESE	- COMUNALE GONARS	2 - 0
CEOLINI	- AZZANESE	1 - 3	AURORA BUONACQUISTO	- RAGOGNA	2 - 3
(1) S.QUIRINO	- MANIAGO	2 - 1	CALCIO COMUNALE BASILIANO	- DIANA	0 - 1
(1) UNIONE S.M.T. CALCIO	- REANESE	3 - 1	CALCIO TEOR	- RIVIERA	4 - 0
VALLENONCELLO	- SARONE 1975 2017	6 - 2	(1) COLLOREDO DI MONTE	- PALMARKET PAGNACCO	0 - 2
(1) VIGONOVO	- CALCIO AVIANO	2 - 1	ALBANO		
VILLANOVA A.S.D.	- UNION PASIANO	1 - 1	MERETO CALCIO	- RIVIGNANO	2 - 1
VIVAI COOPERATIVI RAUSC	- UNION RORAI	3 - 0	RIVOLTO	- SEDEGLIANO	2 - 0
			TORREANESE	- FULGOR	2 - 2

(1) - disputata il 30/04/2022

(1) - disputata il 30/04/2022

Segue Risultati Gare – Campionato di Prima Categoria – Gare del 01/05/2022

GIRONE C - 11 Giornata - R			
(1) AUDAX SANROCCHESE	- MLADOST SPORTNO ZDRUZENJE	1 - 2	
CALCIO RUDA	- GRADESE CALCIO	2 - 1	
(1) CORMONESE	- CENTRO SEDIA CALCIO	3 - 0	
(1) DOMIO	- ROIANESE	1 - 3	
(1) FIUMICELLO 2004	- SAN CANZIAN BEGLIANO	1 - 0	
I.S.M. GRADISCA	- ISONZO	1 - 1	
(1) TRIESTINA VICTORY	- MARIANO	2 - 1	
ZARJA A.S.D.	- AZZURRA	4 - 3	

(1) - disputata il 30/04/2022

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/05/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 3 Giornata - R			
CORVA	- PRO FAGAGNA	0 - 1	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/04/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - R			
COMUNALE FONTANAFREDDA	- CHIONS	4 - 2	
OL3	- UNION MARTIGNACCO	3 - 2	
PRO ROMANS MEDEA	- CASARSA	0 - 5	
U.FINCANTIERI MONFALCONE	- BRIAN LIGNANO CALCIO	1 - 2	

GIRONE B - 4 Giornata - R			
PRO FAGAGNA	- SAN LUIGI CALCIO	3 - 1	
TAMAI	- TRIESTINA VICTORY	1 - 1	

GIRONE C - 4 Giornata - R			
(1) COMUNALE FIUME V. BANNIA	- AQUILEIA	4 - 4	
PRATA FALCHI VISINALE	- UNIONE FRIULI ISONTINA	1 - 4	
SANVITESE	- ZAULE RABUIESE	4 - 1	
TOLMEZZO CARNIA	- SANTAMARIA	3 - 2	

(1) - disputata il 28/04/2022

GIRONE D - 4 Giornata - R			
I.S.M. GRADISCA	- FORUM JULII CALCIO	1 - 2	
N.K. KRAS REPEN	- SANGIORGINA	3 - 1	
RIVE D ARCANO FLAIBANO	- TRIESTE CALCIO	1 - 2	
TRICESIMO	- AURORA BUONACQUISTO	5 - 1	

REGIONALE CALCIO A CINQUE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/04/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - R			
AQUILA REALE 2004	- NEW TEAM LIGNANO C5	2 - 9	
ARABA FENICE	- TARENTINO FUTSAL	v. del.	
CALCIO A 5 TURRIACO	- NAONIS FUTSAL	1 - 7	
(1) C5 MANZANO BRN 1988	- TRIESTE FUTSAL	5 - 2	
(2) FUTSAL UDINESE	- HEMPTAGON UDINE	2 - 0	

(1) - disputata il 28/04/2022

(2) - disputata il 29/04/2022

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

I Giudici Sportivi Territoriali, Avv. Tommaso Cagol (effettivo), Avv. Nicola Piovano Franz e Avv. Antonio Scarlata (sostituti), nelle sedute del 04 e 05/05/2022 hanno adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO PLAY OFF ECCELLENZA

GARE DEL 1/ 5/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 S.P.A.L.COROVADO

perché, a gara terminata, una persona - il cui nominativo non era tra quelli presenti nella lista di gara e che si presentava agli arbitri come presidente della società ospitante - rivolgeva alla terna epiteti irrispettosi nel riconsegnare all'arbitro le chiavi dell'autovettura.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 10/ 5/2022

BIASUTTI MASSIMILIANO (S.P.A.L.COROVADO)

Espulso per proteste durante la gara, al termine della stessa, nonostante il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale, dapprima si rendeva irreperibile (costringendo la terna arbitrale a farlo cercare per vedersi restituire le chiavi dell'autovettura) e poi ometteva di consegnarle personalmente incaricando, invece, una terza persona - il cui nominativo non era tra quelli presenti nella lista di gara - che si presentava agli arbitri come presidente della società ospitante.

MASSAGGIATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

PERAZZOLO MARTINO (S.P.A.L.COROVADO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DIOP MOUSTAPHA (CHIONS)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

DANELUZZI SIMONE (S.P.A.L.COROVADO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BRADASCHIA DANIEL (PRO GORIZIA)

GUBELLINI MATTEO (PRO GORIZIA)

PARPINEL ALBERTO (S.P.A.L.COROVADO)

COCEANO MATTIA

SAMOTTI MATTIA

(PRO GORIZIA)

(PRO GORIZIA)

GARE DEL CAMPIONATO PLAY OUT ECCELLENZA

GARE DEL 1/ 5/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 24/ 5/2022

CAMPANER FABIO (COM. FONTANAFREDDA)

perché, a gara terminata, correva verso un calciatore della squadra avversaria colpendolo due volte alla schiena e afferrandolo per la nuca e per il collo con l'intento di stratonarlo ulteriormente; veniva poi allontanato solo a seguito dell'intervento di alcuni componenti della propria squadra.

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CAMPANER FABIO (COM. FONTANAFREDDA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BALDUCCI RICCARDO (PRO CERVIGNANO MUSCOLI)

Espulso perché, dalla panchina, protestava insultando l'arbitro e i calciatori della squadra avversaria. Nel lasciare il terreno di gioco, poi, proferiva una nuova - e particolarmente grave - espressione ingiuriosa all'indirizzo del direttore di gara.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TUAN PIETRO	(PRO CERVIGNANO MUSCOLI)	VISINTIN NOAH	(RONCHI CALCIO)
-------------	--------------------------	---------------	-----------------

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BORTOLOTTI SIMONE	(GEMONESE)	TEGON LORENZO	(PRO CERVIGNANO MUSCOLI)
NARDI MARCO	(PRO FAGAGNA)		

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

RIGHINI FABIO (PRO FAGAGNA)

perché, a gara terminata, correva verso un calciatore della squadra avversaria sdraiato a terra stratonandolo più volte per la maglietta; veniva poi allontanato solo a seguito dell'intervento di alcuni componenti della propria squadra.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

GEROLIN LUCA	(COMUNALE FONTANAFREDDA)	CESTARI SAMUELE	(PRO CERVIGNANO MUSCOLI)
TUAN PIETRO	(PRO CERVIGNANO MUSCOLI)	CRAVIARI MATTIA	(PRO FAGAGNA)
RIGHINI FABIO	(PRO FAGAGNA)	DOMINUTTI GIORDANO	(RONCHI CALCIO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CLARINI D ANGELO OMAR	(ANCONA LUMIGNACCO)	CALLIKU ALESSIO	(COMUNALE FIUME V. BANNIA)
DE MIN MATTEO	(COM. FONTANAFREDDA)	GREGORIC MIHA	(GEMONESE)
COLONNA ROMANO ADR.	(PRO CERVIGNANO MUSCOLI)	PERESSINI DAVIDE	(PRO CERVIGNANO MUSCOLI)
DOMINI SIMONE	(PRO FAGAGNA)	DOMINI TOMMASO	(PRO FAGAGNA)
BEĆIREVIC EMRAH	(RONCHI CALCIO)	SIRACH GIACOMO	(RONCHI CALCIO)
TUCCIA MATTIA	(RONCHI CALCIO)	BATTISTELLA MATTIA	(SISTIANA SESLJAN)
CARLI ALEN	(SISTIANA SESLJAN)	CROSATO LUCA	(SISTIANA SESLJAN)
DISNAN MARCO	(SISTIANA SESLJAN)	GERMANI STEVEN	(SISTIANA SESLJAN)

GARE DEL TORNEO REGIONALE DI ECCELLENZA

GARE DEL 1/ 5/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LASCALA LUCA (POL. CODROIPO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR)

CARAMELLI LEONARDO (SAN LUIGI CALCIO)
CRISTANTE RAFFAELE (SANVITESE)
BELTRAME TOMMASO (VIRTUS CORNO)

FALETTI LORENZO (SAN LUIGI CALCIO)
IACCA RAFFAELE (SANVITESE)
MENAZZI RICCARDO (VIRTUS CORNO)

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 1/ 5/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 1/ 5/2022 VENZONE - OL3

IL G.S.T.

- letti gli atti di gara e relativi allegati;
- assunti i provvedimenti disciplinari conseguenti;
- letto il preannuncio dd. 02.05.2022 e successivo ricorso ritualmente trasmessi allo scrivente ed alla controparte dalla ASD VENZONE
- ai sensi e per gli effetti degli artt. 67 e 68 C.G.S.

P.Q.M.

- sospende l'omologazione del risultato della gara;
- fissa la data del 12.05.22 per assumere la pronuncia in merito al ricorso in oggetto;
- assegna alle parti il termine di cui all'art. 67 C.G.S. per il deposito di eventuali memorie e/o documenti;
- dispone la comunicazione della presente delibera alle società in epigrafe per il tramite della Segreteria del Comitato Regionale della FIGC - LND.

GARE DEL 30/ 4/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

MAURO MANUEL (AQUILEIA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

OSSO MATTEO (SEVEGLIANO FAUGLIS)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (XI INFR)

BUTTAZZONI DAVIDE (BUIESE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CECON FRANCESCO (AQUILEIA)

LORENZINI ROBERTO (TARCENTINA)

AMMONIZIONE (III INFR)

FEDEL MICHELE (AQUILEIA)

FLOCCO KEVIN (AQUILEIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

FACCIOLA STEFANO (AQUILEIA)

RONFANI MATTEO (AQUILEIA)

GARE DEL 1/ 5/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 UNIONE BASSO FRIULI

Per aver propri sostenitori rivolto epiteti ingiuriosi e minacciosi all'indirizzo dell'arbitro.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (III INFR)

DORIGO GABRIELE (AZZURRA PREMARIACCO)

AMMONIZIONE (I INFR)

TARDIVO ENRICO (UNIONE BASSO FRIULI)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

HOTI EDISON (JUVENTINA S.ANDREA)
PUTO DANIEL (SANGIORGINA)

RUSSIAN GIOELE (JUVENTINA S.ANDREA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CRISTOFOLI FABIO (SANGIORGINA)

Perché, a gara terminata, si introduceva all'interno dello spogliatoio della squadra avversaria con l'intento di aggredire un calciatore avversario. Nel contesto afferrava per il collo un dirigente che si era frapposto fra lui e lo stesso avversario proferendo all'indirizzo di quest'ultimo epiteti minacciosi ed ingiuriosi.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

ZANIN FABIO (CASARSA)

SPESSOTTO MARCO (SARONECANEVA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SICCO SEBASTIANO	(OL3)	DONDA MATTEO	(RISANESE)
KOCIC MARKO	(TERENZIANA STARANZANO)	FABRIS DAVIDE	(TOLMEZZO CARNIA)
DIALLO SEKOU CHEICK	(U.FINCANTIERI MONFALCONE)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

NARDELLA MICHELE	(AZZURRA PREMARIACCO)	ROVEREDO ELIA	(CALCIO MANIAGO VAJONT)
------------------	-----------------------	---------------	-------------------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GAGIC NIKOLA	(COSTALUNGA)	MAZZOCCO EMANUELE	(SACILESE A.R.L.)
CRISTOFOLI FABIO	(SANGIORGINA)	PICCOLO GIUSEPPE	(UNIONE BASSO FRIULI)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

CERNE DANJEL	(JUVENTINA S.ANDREA)	AVIAN SIMONE	(LAVARIAN MORTEAN ESPERIA)
MARCUZZO FEDERICO	(MARANESE)	PECILE DANIELE	(SANGIORGINA)
ZANATTA DAVIDE	(SARONECANEVA)	ABDULAI TEFIK	(UNION MARTIGNACCO)
PAOLINI SYMON	(VENZONE)		

AMMONIZIONE (VII INFR)

MIANO RICCARDO	(AZZURRA PREMARIACCO)	SERAFINI STEFANO	(COSTALUNGA)
BATTAGLINI LUCA	(U.FINCANTIERI MONFALCONE)		

AMMONIZIONE (VI INFR)

BIGATTON CHRISTIAN	(CALCIO MANIAGO VAJONT)	DAL CIN ALBERTO	(CORVA)
CUCA STEFANO	(JUVENTINA S.ANDREA)	REGENI STEFANO	(MARANESE)
COMPAORE ERIC BRICE	(PRO ROMANS MEDEA)	DE BARONIO LORENZO	(RISANESE)
NASSIVERA MARIO	(TOLMEZZO CARNIA)	GIORDANI NICOLA	(TORRE)
LO MANTO ENRICO JUNIOR	(VENZONE)		

AMMONIZIONE (III INFR)

MEROI LORENZO	(AZZURRA PREMARIACCO)	VIVAN ALESSANDRO	(AZZURRA PREMARIACCO)
ZUSSO MATTEO	(CALCIO MANIAGO VAJONT)	SALOMONI RICCARDO	(SANGIORGINA)
BOZIC MARK	(TERENZIANA STARANZANO)	GABRIELI LUCA	(U.FINCANTIERI MONFALCONE)
NIN FRANCESCO	(UNION MARTIGNACCO)	PACCAGNIN FEDERICO	(UNIONE BASSO FRIULI)

AMMONIZIONE (II INFR)

DE NARDIN MICHELE	(FORUM JULII CALCIO)	SITTARO DAVIDE	(OL3)
ROSSI MATTEO	(RISANESE)	RUZZIER MATTEO	(TRIESTE CALCIO)
MARIJANOVIC DEJAN	(U.FINCANTIERI MONFALCONE)	NOVATI STEFANO	(U.FINCANTIERI MONFALCONE)

AMMONIZIONE (I INFR)

ZANIER MATTIA	(CALCIO MANIAGO VAJONT)	SADIK ISSAM	(COSTALUNGA)
LIZZI MANUEL	(FORUM JULII CALCIO)	PANATO ROBERTO KRISTIA	(OL3)
DEMEIO LORENZO	(PRO ROMANS MEDEA)	SAVRON SIMONE	(S.GIOVANNI)
CAVALIERE ANTONIO	(SANGIORGINA)	FERNETTI VALENTINO	(TERENZIANA STARANZANO)
BRUN SIMONE	(TORRE)	VENERUZ ALBERTO	(UNION MARTIGNACCO)

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 30/ 4/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DE MARIS FRANCO (MANIAGO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CARETTO GABRIELE (MANIAGO)

ZAPPIA RICCARDO (S. QUIRINO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CANDUTTI FILIPPO (AUDAX SANROCCHESSE)
PICCOLO MARCO (VIGONOVO)

CALDARELLI MAICHOL (CALCIO AVIANO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FORNIZ NICHOLAS (MANIAGO)

Perchè, a gara terminata, proferiva un epiteto ingiurioso nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

LUSA MARCO (COMUNALE GONARS)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

AKUAKO SARPONG BENJAMIN (PALMARKET PAGNACCO)

CAUZER FRANCESCO (ROIANESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

FICHERA ANDREA (DOMIO)

TURUS MICHAEL (MARIANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MADOTTO MATTEO (ARTENIESE)
MORO ALESSANDRO (CALCIO AVIANO)
ECHOAFIA YOUSSEF (COLLOREDO DI M.A.)
FURLAN STEFANO (SAN CANZIAN BEGLIANO)
PICCOLO DAVIDE (VIGONOVO)

LAZZARO LUDOVICO (CALCIO AVIANO)
BOLZICCO ANDREA (CENTRO SEDIA CALCIO)
PERIC DANIELE (MLADOST S.Z.)
KUKA KEVIN (VIGONOVO)

AMMONIZIONE (XI INFR)

CALDARELLI MAICHOL (CALCIO AVIANO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

MICELLI LUCA (ARTENIESE)

AMMONIZIONE (VII INFR)

TERRY MAXIMILIAN (CALCIO AVIANO)

MARTURANO FRANCESCO (ROIANESE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PITTIONI FRANCESCO	(CENTRO SEDIA CALCIO)	PELOS ANDREA	(MLADOST S.Z.)
DE SOUZA FORMOLO	(PALMARKET PAGNACCO)		
KERRI CANDIDO			

AMMONIZIONE (III INFR)

D AGARO MATTEO	(COMUNALE GONARS)	NOTARFRANCESCO THOMAS	(COMUNALE GONARS)
ZORZUT LUCA	(CORMONESE)	MUCCI SAMUEL	(MLADOST S.Z.)
BRAIT THOMAS	(S.QUIRINO)		

AMMONIZIONE (II INFR)

BRANOVACKI FILIP	(MARIANO)	DANELUZZI SIMONE	(S.QUIRINO)
MOTTIN ALBERTO	(S.QUIRINO)	SANTORO WALTER	(TRIESTINA VICTORY)

AMMONIZIONE (I INFR)

JOZICIC TONI	(COLLOREDO DI M.A.)	GRANDO FRANCESCO	(DOMIO)
BALLERINO DAVIDE	(FIUMICELLO 2004)	TOMIZZA ALESSANDRO	(MANIAGO)
DEL NEGRO ANDREA	(REANESE)	FRANCESCUT MARCO	(VIGONOVO)

GARE DEL 1/ 5/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE (III INFR)

LAUZANA ROMANO	(DIANA)
----------------	---------

AMMONIZIONE (II INFR)

FERRO MAURIZIO	(RIVOLTO)
----------------	-----------

ALLENATORI

AMMONIZIONE (VIII INFR)

PIZZOLITTO GIANNI	(MERETO CALCIO)
-------------------	-----------------

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

COLAUTTI KEVIN	(DIANA)
----------------	---------

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BRUSEGHIN ALAN	(CEOLINI)	COLOSETTI FABIO	(FULGOR)
BOEMO NICOLAS	(I.S.M. GRADISCA)	DIALLO CHEIKH NDAO	(SARONE 1975 2017)
GIACOMINI SIMONE	(VIRTUS ROVEREDO)	SPADARO MASSIMILIANO	(ZARJA A.S.D.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

ELIA ANTONIO	(AURORA BUONACQUISTO)	MADONNA VINCENZO	(SEDEGLIANO)
--------------	-----------------------	------------------	--------------

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PRADISSITTO MATTEO	(AURORA BUONACQUISTO)	FERRI THOMAS	(AZZURRA)
PECORARO MATTEO	(DIANA)	VARUTTI SIMONE	(DIANA)
SCARAMUZZA LUCA	(GRADESE CALCIO)	ZAMPARO MICHAEL	(MERETO CALCIO)
ORGNACCO LUCA	(TORREANESE)	VISENTIN MARCO	(TORREANESE)
BRAGATO ANDREA	(UNION PASIANO)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

DELLA BRUNA RICCARDO LUIGI (CEOLINI)	DRIUSSI EDOARDO (RIVOLTO)
--------------------------------------	---------------------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FASANO GIOVANNI	(AURORA BUONACQ.)	QUATTRONE LEONARDO	(I.S.M. GRADISCA)
LIZZI ALESSANDRO	(RAGOGNA)	ZENAROLA MATTEO	(RIVIERA)
OCANSEY EMMANUEL BONSU	(VILLANOVA A.S.D.)	LOMBISANI FRANCESCO	(ZARJA A.S.D.)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

GORI DAVIDE	(CALCIO COM. BASILIANO)	MARINO FRANCESCO	(GRADESE CALCIO)
GIRARDI SIMONE	(RAGOGNA)	ANDRIULO ANDREA	(RIVIERA)
MONTAGNER MATTIA	(SARONE 1975 2017)	DE ANGELIS RICCARDO	(UNION RORAI)
BENEDETTO ALBERTO	(VALLENONCELLO)	SIST ALBERTO	(VILLANOVA A.S.D.)

AMMONIZIONE (VII INFR)

BORTOLUSSI FRANCESCO	(AZZANESE)	GIACOMETTI MICHAEL	(CALCIO COM. BASILIANO)
BORASO BRIAN	(CEOLINI)	AGHINA MARCO	(DIANA)
MONTAGNER GIANNI	(SARONE 1975 2017)	ROSPANT DEMIAN	(UNION RORAI)
MORETTI MATTIA	(VIRTUS ROVEREDO)	PETRACCI GABRIELE	(ZARJA A.S.D.)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MUSSUTTO LORENZO	(AURORA BUONACQUISTO)	TREVISAN ANDREA	(AZZANESE)
BOER MICHELE	(CEOLINI)	BOEMO NICOLAS	(I.S.M. GRADISCA)
DESSI YURI	(MERETO CALCIO)	MARCUZZI SIMONE	(RAGOGNA)
CHIAROT MANUEL	(RIVOLTO)	FELITTI FRANCESCO	(SEDEGLIANO)

AMMONIZIONE (III INFR)

CARLON FEDERICO	(AZZANESE)	CENTIS TOMMASO	(CALCIO BANNIA)
PONTONI DANIELE	(MERETO CALCIO)	ANASTASIA DAVIDE	(RAGOGNA)
BALDASSI DAVIDE	(RAGOGNA)	GEROMETTA FRANCESCO	(RAGOGNA)
DE MARCO GIANLUCA	(RIVIGNANO)	ZAVAGNO ANDREA	(SEDEGLIANO)
POPA MICHELE ADRIAN	(UNION PASIANO)	BALDO NATHAN	(VIRTUS ROVEREDO)
CARROZZINO CLAUDIO	(VIRTUS ROVEREDO)	CEPAR MANUEL	(ZARJA A.S.D.)
CINQUE GABRIELE	(ZARJA A.S.D.)	STOCCA KRALJ ALEN	(ZARJA A.S.D.)

AMMONIZIONE (II INFR)

POLZOT LORENZO	(CALCIO BANNIA)	ZVAB DENIS	(ISONZO)
CASAGRANDE ALBERTO	(SARONE 1975 2017)	QUARGNOLO MATTIA	(SEDEGLIANO)

AMMONIZIONE (I INFR)

GUTULEAC VLAD	(VILLANOVA A.S.D.)
---------------	--------------------

GARE DEL CAMPIONATO CALCIO A CINQUE

GARE DEL 30/ 4/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 30/ 4/2022 ARABA FENICE - TARENTO FUTSAL

IL G.S.T.

- Visto il preannuncio di ricorso e successivo ricorso dd. 02.05.2022 presentato dalla ASD TARENTO FUTSAL nel quale testualmente si legge che "a circa metà del secondo tempo" il sig. Michele Collevati, calciatore della medesima società con il numero di maglia 8, *"risulta che è stato espulso per doppia ammonizione, cosa non veritiera in quanto Collevati non è mai stato ammonito prima di quanto accaduto"*, deducendone, di conseguenza che *"quando il Direttore di gara ha segnato sul suo taccuino l'ammonizione ha evidentemente confuso i numeri, probabilmente il 9 con l'8 e ha espulso Collevati, pensando fosse la sua seconda ammonizione"*;
- Atteso che, sulla scorta di quanto sopra, la ricorrente chiede *"la ripetizione della gara in quanto tale decisione ci ha penalizzati influenzando sul risultato finale"*;
- Rilevato invece, sulla scorta degli atti di gara e relativi allegati, che il calciatore in questione è stato effettivamente ammonito due volte: la prima al 24° del secondo tempo per un fallo di gioco e la seconda immediatamente dopo per le proteste che ne sono seguite;
- sentito l'arbitro in apposita audizione telefonica dd. 03.05.2022 nella quale lo stesso ha confermato e circostanziato l'episodio della doppia ammonizione;
- atteso che quanto agli atti è necessario e sufficiente per assumere la pronuncia di merito senza dover provvedere ad ulteriori attività istruttorie;

P.Q.M.

- respinge il ricorso presentato dalla ASD TARENTO FUTSAL e dispone, di conseguenza, l'incameramento della relativa tassa;
- Omologa il risultato di 5-3 della gara ARABA FENICE - TARENTO FUTSAL così come conseguito sul campo;
- Assume tutti i provvedimenti disciplinari relativi alla gara in oggetto.

GARE DEL 28/ 4/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (VII INFR)

LIZZUL THOMAS (TRIESTE FUTSAL)

GARE DEL 29/ 4/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FINELLO ANDREA (HEMPAGON UDINE)

GARE DEL 30/ 4/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

D AURIA GIOVANNI (CALCIO A 5 TURRIACO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

COLLEVATI MICHELE	(TARCENTO FUTSAL)	IOB DAVIDE	(TARCENTO FUTSAL)
-------------------	-------------------	------------	-------------------

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CATROFE SANCHEZ YERAY	(NEW TEAM LIGNANO C5)	CONTIN RAFFAELE	(NEW TEAM LIGNANO C5)
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------------

AMMONIZIONE (VIII INFR)

MEMA SHABAN	(AQUILA REALE 2004)
-------------	---------------------

AMMONIZIONE (VII INFR)

HOTI AROLD	(ARABA FENICE)
------------	----------------

AMMONIZIONE (III INFR)

CRISCUOLO GENNARO	(CALCIO A 5 TURRIACO)	MUSTO DANIELE	(CALCIO A 5 TURRIACO)
JOVIC MANUEL	(TARCENTO FUTSAL)		

AMMONIZIONE (II INFR)

SPATAFORA SAMUELE	(NEW TEAM LIGNANO C5)
-------------------	-----------------------

AMMONIZIONE (I INFR)

PRESOTTO STEFANO	(ARABA FENICE)	STAFAL LEDJO	(ARABA FENICE)
BALDO GIORGIO	(NAONIS FUTSAL)		

GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19

GARE DEL 28/ 4/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

MIAN TOMMASO	(AQUILEIA)
--------------	------------

AMMONIZIONE (I INFR)

DAL NEGRO VICTOR ANTONIO	(COM. FIUME V. BANNIA)
--------------------------	------------------------

GARE DEL 30/ 4/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

MORO ALBERTO (UNION MARTIGNACCO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BALLOCH SIMONE	(AURORA BUONACQUISTO)	PUPPINI GABRIELE	(AURORA BUONACQUISTO)
MICELLI FRANCESCO	(RIVE D ARCANO FLAIBANO)		

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PISANI MARTIN	(N.K. KRAS REPEN)	TURCHETTI GABRIEL	(SANTAMARIA)
---------------	-------------------	-------------------	--------------

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BERGAGNA DANIELE	(I.S.M. GRADISCA)	FACHIN TOMMY	(TOLMEZZO CARNIA)
FABJAN FILIPPO	(TRIESTE CALCIO)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

DANESE ALEX (N.K. KRAS REPEN)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ANDRIGO THOMAS	(COM. FONTANAFREDDA)	SIQECA ABEL	(CASARSA)
VIOLA DIEGO	(RIVE D ARCANO FLAIBANO)	MISTRON EMILIANO	(TRIESTE CALCIO)
AVIANI ALESSANDRO	(UNION MARTIGNACCO)	LAVIA FILIPPO	(UNION MARTIGNACCO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BANCE ABDOUL FATAHOU (CHIONS)

AMMONIZIONE (VII INFR)

CASTELLARIN RICCARDO	(AURORA BUONACQUISTO)	BEDIN LUCA	(OL3)
----------------------	-----------------------	------------	-------

AMMONIZIONE (VI INFR)

BUCCINO SAMUELE	(FORUM JULII CALCIO)	ZANINI FABIO	(RIVE D ARCANO FLAIBANO)
BOEM DAVIDE	(TAMAI)	ZANIER MARCELLO	(TOLMEZZO CARNIA)

AMMONIZIONE (III INFR)

BETTIO FILIPPO	(BRIAN LIGNANO CALCIO)	BELLO WILLIAM	(CASARSA)
NONKANE HAMIDOU	(CHIONS)	SANCIN JAN JAKOB	(N.K. KRAS REPEN)
SCLAUZERO DANIELE	(SANTAMARIA)	DANELUZZI GEREY	(SANVITESE)
VIT GIOVANNI BATTISTA	(TAMAI)	NAGOSTINIS MORRIS	(TOLMEZZO CARNIA)
COPPOLA ROBERTO	(TRIESTE CALCIO)	QUAIATTINI LUCA	(UNION MARTIGNACCO)
EDERA NICCOLO	(UNIONE FRIULI ISONTINA)		

AMMONIZIONE (II INFR)

VERONA TOMMASO	(AURORA BUONACQUISTO)	ZACCHEO GIOVANNI	(BRIAN LIGNANO CALCIO)
FOSCHIANI SAMUELE	(PRO FAGAGNA)	ZACCHI LUCA	(TRICESIMO)
CANESIN GABRIELE	(U.FINCANTIERI MONF.)	FAZIO PIERO	(U.FINCANTIERI MONF.)
GALESSO LORENZO	(UNION MARTIGNACCO)		

AMMONIZIONE (I INFR)

BARBARO ALEX	(BRIAN LIGNANO CALCIO)	INNOCENTIN TOMMASO	(BRIAN LIGNANO CALCIO)
VITERBO LORENZO	(FORUM JULII CALCIO)	SKABAR DEAN	(I.S.M. GRADISCA)
PERUSINI GIOSUE	(PRO FAGAGNA)	AZZANI JACOPO	(PRO ROMANS MEDEA)
PERDOMO CASTILLEJO JOAQUIN G.	(RIVE D ARCANO FLAIBANO)	DECORTE DENIS	(SANGIORGINA)
MAZZOLENI ANDREA	(SAN LUIGI CALCIO)	BANCE ROVIER	(SANVITESE)
CAREW KEVIN	(TOLMEZZO CARNIA)	COSTANTINI MATTIA	(TRICESIMO)
IANDERCA MASSIMO	(TRIESTE CALCIO)	LOSCHIAVO DIEGO	(TRIESTINA VICTORY)
TURCINOVICH MARCO	(TRIESTINA VICTORY)		

GARE DEL 3/ 5/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

GASPARINI MATHIAS	(PRO FAGAGNA)
-------------------	---------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MORSANUTTO DANIELE	(PRO FAGAGNA)
--------------------	---------------

AMMONIZIONE (III INFR)

BIGATTON FEDERICO	(CORVA)
-------------------	---------

AMMONIZIONE (I INFR)

PERSELLO FABIO	(PRO FAGAGNA)
----------------	---------------

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente,
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente e relatore;
avv. Serena Imbriani, componente (collegata da remoto),

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Lorenzo Visentini, ha pronunciato nel corso della riunione del 27.04.2022, tenutasi in Palmanova (UD) presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande n. 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/B), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-6/2021-2022 RECLAMO della A.S.D. GEMONESE (Campionato Eccellenza, Gir. A) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all'esito della gara A.S.D. FIUME VENETO BANNIA / A.S.D. GEMONESE, disputata il 10.04.2022 (in C.U. n° 103 del 14.04.2022)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia n° 103 di data 14.04.2022, il G.S.T. ha comminato la squalifica del calciatore dell'A.S.D. Gemonese, Arcon Sandi, per 3 gare effettive con la motivazione *"Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento proferiva nei confronti del direttore di gara epiteti minacciosi"*.

Avverso tale decisione, l'A.S.D. Gemonese in data 16.04.2022 ha formalizzato, inviandolo a mezzo PEC, un preannuncio di reclamo, cui è seguito, in data 19.04.2022, l'invio a mezzo PEC di formale reclamo con domanda di audizione, a mezzo del quale è stata richiesta la riduzione della squalifica comminata al calciatore Arcon Sandi, rimarcandosi che lo stesso, essendo di nazionalità slovena ed avendo una conoscenza della lingua italiana "limitata e scolastica", non può aver pronunciato alcun epiteto minaccioso nei confronti del direttore di gara e, ulteriormente, che egli è stato sanzionato con la seconda ammonizione pur essendo del tutto estraneo all'azione di gioco, come asseritamente dimostrabile da un filmato in possesso della reclamante.

Nel rispetto del termine di cui all'art. 77, co. 2, C.G.S., l'A.S.D. Gemonese ha fatto pervenire a mezzo PEC, in data 23.04.2022, un **file video (MP4 compresso) recante la ripresa di un'intera azione di gioco**, da cui – per quanto rilevato dalla reclamante – si evincerebbe l'estraneità del calciatore Arcon Sandi all'azione che gli ha comportato la seconda ammonizione.

All'udienza in camera di consiglio del 27.04.2022, è comparso personalmente il Presidente dell'A.S.D. Gemonese, sig. Giuseppe Pretto, il quale, dopo essersi richiamato ai contenuti del reclamo ed aver evidenziato la buona condotta sportiva del calciatore, ha altresì richiesto l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 13, co. 1, lett. a), C.G.S., per aver il calciatore reagito, nelle immediatezze, al provvedimento del direttore di gara, reputato ingiusto a causa del lamentato scambio di persona.

Nel merito, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale rileva quanto di seguito.

L'art. 61, co. 1, C.G.S., attribuisce al rapporto dell'ufficiale di gara ed ai relativi supplementi l'efficacia di piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Nel caso di specie, il direttore di gara ha riportato a referto che Arcon Sandi ha ricevuto la seconda ammonizione per aver commesso in modo imprudente un fallo e che, una volta espulso, si è rivolto minacciosamente allo stesso direttore di gara dicendogli: *"Ci vediamo fuori, ti becco fuori"*. La reclamante, sul punto, si è limitata a negare che il calciatore abbia proferito quelle precise parole, posto il fatto che egli, essendo di nazionalità slovena, ha una conoscenza della lingua italiana tanto limitata da non permettergli di esprimersi in tal maniera. La mera negazione del fatto, tuttavia, non vale a superare la piena valenza probatoria degli atti ufficiali di gara, posto che agli stessi è riconosciuta la natura di "fonte di fede privilegiata", contestabile soltanto per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza. Si rileva, per altro, che le frasi riportate a referto non paiono del tutto incompatibili con una conoscenza "limitata e scolastica" della lingua italiana, seppur va detto, quantomeno con riferimento all'espressione *"ti becco fuori"*, che in essa si può ravvisare una connotazione tipicamente gergale, non conoscibile da un soggetto straniero.

Quanto al video prodotto dalla reclamante, si ritiene che lo stesso non sia utilizzabile.

Ed invero, la disposizione di cui all'art. 58, co. 1, C.G.S. ammette l'utilizzo dei mezzi di prova audiovisivi nel procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva nei soli casi previsti dall'ordinamento federale.

Tra i casi previsti dall'ordinamento federale rientra quello di cui all'art. 61, co. 2, C.G.S.. Detta disposizione consente agli organi di giustizia sportiva di utilizzare quali mezzi di prova, **al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche filmati che offrano una piena garanzia tecnica e documentale**, qualora detti filmati dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall'autore dell'infrazione. Si tratta a ben vedere di una disposizione eccezionale, non suscettibile di applicazione estensiva ad altri casi non previsti (ad esempio: errore tecnico), che rappresenta l'unica ipotesi di controvertibilità del referto arbitrale. Per tale motivo, l'ordinamento federale richiede che i filmati prodotti offrano la massima garanzia in ordine alle loro caratteristiche tecniche (per non essere stati manomessi) ed alla loro capacità di documentazione (per essere chiaramente riferibili a quella precisa gara disputata, per consentire il riconoscimento dei calciatori coinvolti, per permettere un'adeguata visione delle azioni di gioco, etc.). Anche recentemente, gli organi di giustizia sportiva hanno reputato utilizzabile, nella fattispecie del c.d. scambio di persona, dei filmati privi di manomissioni, cumulativamente prodotti e riproducenti l'intera partita, l'azione incriminata, nonché le fasi immediatamente precedenti e successive all'azione incriminata, ritenendoli ammissibili come fonti di prova ai sensi dell'art. 57, co. 1 e dell'art. 61, co. 2, C.G.S. (Decisione n. 048/CSA/2021-2022 del 26.10.2021).

Nel caso di specie, l'A.S.D. Gemonese si è limitata a produrre un filmato (pur privo di apparenti manomissioni, ma) che isola una sola azione di gioco e, soprattutto, che non documenta in maniera "piena" la gara, tanto che non è dato comprendere, a chi visiona quel filmato, se si tratti effettivamente della gara in cui si assume che i fatti siano accaduti. In altri termini, benché – per quanto lamentato dalla reclamante – si versi in una delle ipotesi previste dall'art. 61, co. 2, C.G.S. (c.d. scambio di persona), è da ritenersi che il filmato prodotto, pur astrattamente ammissibile, non offra in concreto una piena garanzia documentale, tanto che lo stesso è da reputarsi, per ciò solo, inutilizzabile.

Non si ritiene, inoltre, di potersi concedere l'applicazione della richiesta attenuante di cui all'art. 13, co. 1, lett. a), C.G.S., considerato che il "fatto ingiusto altrui" non può certo essere ravvisato nella condotta del direttore di gara che sanziona il calciatore con un provvedimento disciplinare (quand'anche si reputi tale provvedimento viziato). Diversamente opinando, si arriverebbe a configurare come provocatorio un qualsivoglia provvedimento disciplinare irrogato in campo dal direttore di gara per il sol fatto che tale provvedimento, nella percezione di chi lo subisce, risulti ingiusto.

Si ritiene, viceversa, applicabile la disposizione di cui all'art. 13, co. 2, C.G.S., che consente agli organi di giustizia sportiva di prendere in considerazione altre circostanze che si ritengano idonee a giustificare una diminuzione della sanzione (c.d. attenuanti generiche). Valutate le risultanze riportate nella "Posizione tesseramento calciatore" e nel "Curriculum calciatore" – acquisite d'ufficio dalla Corte – si è potuto appurare che il calciatore è effettivamente di nazionalità slovena e che lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2021/2022 non ha subito squalifiche di sorta. E' plausibile, quindi, che egli, in una fase concitata di gioco culminata con la sua (seconda) ammonizione, si sia espresso in maniera impropria, al di là delle reali intenzioni, proprio a causa della limitata conoscenza della lingua italiana. Ai fini dell'applicazione dell'attenuante generica si valutano positivamente, inoltre, tanto la buona condotta tenuta dal calciatore nel corso del campionato, quanto la condotta processuale della reclamante, che, presentatasi in sede di audizione, ha garbatamente motivato le proprie ragioni ammettendo i fatti e chiedendo, per quanto accaduto, la sola riduzione della sanzione.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale:

- accoglie il reclamo, riducendo la sanzione a carico del calciatore ARCON Sandi nella misura della squalifica per 2 (due) giornate;
- dispone lo svincolo del contributo.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente,
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente,
avv. Severino Lodolo, componente e relatore,

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Lorenzo Visentini, ha pronunciato nel corso della riunione del 27.04.2022, tenutasi in Palmanova (UD) presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/B), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-7/2021-2022 RECLAMO della A.S.D. S.S. SANGIORGINA (Campionato Juniores Under 19 Regionali) in merito al provvedimento disciplinare disposti dal G.S.T. a carico del sig. Franco CARTURAN all'esito della gara A.S.D. AURORA BUONACQUISTO / A.S.D. S.S. SANGIORGINA, disputata il 09.04.2022 (in C.U. n° 102 del 12.04.2022)

Con provvedimento pubblicato in C.U. n. 102 del 12.04.2022 il G.S.T. disponeva la squalifica fino al 17.05.2022 di Franco CARTURAN, allenatore dell'ASD SS Sangiorgina, espulso durante la gara Aurora Buonacquisto/Sangiorgina del 9.04.2022, valevole per il Campionato Juniores Regionale, *“per essere entrato sul terreno di gioco protestando avverso le decisioni del direttore di gara proferendo nei confronti dell'arbitro epiteti ingiuriosi, Alla notifica del provvedimento abbandonava il terreno di gioco solo grazie all'intervento del dirigente accompagnatore. Ancora, al termine della gara, nel tunnel degli spogliatoi proseguiva le proteste nei confronti del direttore di gara sino al nuovo intervento del dirigente accompagnatore che permetteva all'arbitro di raggiungere il proprio spogliatoio”*

Avverso tale provvedimento l'A.S.D. S.S. Sangiorgina proponeva tempestivo reclamo lamentando l'eccessiva rigidità della squalifica inflitta al proprio allenatore. Squalifica di cui chiedeva la riduzione in più equa misura adducendo, quali motivi a sostegno della propria richiesta, che l'ingresso in campo del CARTURAN era stato determinato dalla sua intenzione *“di calmare”* sia *“i propri giocatori a seguito dell'espulsione del portiere”* che il signor Canciani Giuseppe (massaggiatore della squadra anch'egli sanzionato dal G.S.T. ma che non ha impugnato la relativa decisione) il quale, entrato sul terreno di gioco, aveva iniziato a *“protestare con l'arbitro”* animosamente *“in modo scomposto”* e *“rumoroso”* e ciò continuava a fare anche dopo la sua espulsione; che il comportamento del CARTURAN era stato *“sì scorretto, ma non grave e soprattutto reiterato, in quanto l'arbitro non ha dovuto prendere ulteriori provvedimenti dopo l'avvenuta espulsione”* dello stesso; che il giudice sportivo aveva erroneamente interpretato le poche parole riportate a referto dall'arbitro il quale aveva attribuito indistintamente le medesime *“cosiddette frasi offensive”* sia al Canciani che al CARTURAN senza tuttavia specificare che cosa esattamente avesse detto l'uno e che cosa l'altro; che *“i fatti accaduti rientrano nelle normali pressioni di ordine emotivo e sportivo, che costituiscono un dato ordinario e costante di ogni competizione”* e che al CARTURAN, coinvolto in una situazione del tutto particolare ma mai resosi in precedenza responsabile di comportamenti simili a quelli attribuitigli, potevano essere concesse le attenuanti di cui all'art. 13 C.G.S. Chiedeva inoltre il Presidente della società reclamante la convocazione sua e del signor CARTURAN per essere sentiti sui fatti di cui si discute.

Disposta la convocazione della società reclamante per il giorno 27 aprile 2022, all'udienza così fissata, presso la sede del Comitato Regionale in Palmanova, dinnanzi alla C.S.A.T FVG comparivano l'avv. Nicola Paolini per delega dell'A.S.D. SS Sangiorgina che veniva prodotta in atti nonché il sig. Franco CARTURAN, assistito dal medesimo legale, i quali insistevano per l'accoglimento del reclamo alle cui motivazioni si riportavano. Il sig. CARTURAN nel rimarcare di non aver mai offeso il direttore di gara, intendeva altresì puntualizzare *"di essere stato correttamente allontanato, in quanto fuoriuscito dall'area tecnica pur due volte avvertito di non reiterare la condotta, ma di non aver proferito alcun insulto all'arbitro"* e ancora che *"il dito "puntato" in realtà era un segnale di voler prendere la parola per una spiegazione all'arbitro"*.

Il reclamo risulta meritevole di accoglimento per le ragioni qui di seguito illustrate.

Ad avviso del collegio giudicante coglie nel segno la società reclamante nel sottolineare *"come l'arbitro abbia genericamente attribuito l'addebito a due persone, senza specificare le responsabilità soggettive"*. Invero dalla lettura del rapporto del direttore di gara si ricava una sorta di attribuzione collettiva, ai due protagonisti dell'ingresso in campo non consentito, delle medesime frasi, alcune offensive altre solo irriguevoli, senza distinguere quali espressioni debbano ascriversi all'uno e quali all'altro, rendendo così di fatto impossibile stabilire se effettivamente sia stato il CARTURAN a rivolgere all'arbitro *"epiteti ingiuriosi"* o non piuttosto, come egli sostiene, ad esprimersi e atteggiarsi nei confronti di quest'ultimo soltanto in maniera sconveniente.

Dal che consegue, in via didattica e in aderenza allo spirito collaborativo che ha sempre animato questa CSAT, il suggerimento che nel loro referto i direttori di gara siano quanto più possibile precisi ed obiettivi nel riportare – quando si tratti di espressioni rivolte nei loro confronti che possono assumere rilievo disciplinare – il contenuto delle frasi proferite e, se più sono gli interlocutori, nell'indicare esattamente, per ciascuno di essi, le frasi rispettivamente ascrivibili.

Tornando al caso specifico, stante l'incertezza che connota quanto avvenuto al 47° del secondo tempo, non essendo dato conoscere che cosa esattamente l'allenatore della Sangiorgina abbia detto all'arbitro, reputa la CSAT FVG, in ossequio al principio dell'*"in dubio pro reo"*, che il CARTURAN possa essere tutt'al più ritenuto responsabile di una condotta sgarbata e inopportuna nei confronti del direttore di gara. Condotta poi proseguita all'interno del tunnel che porta agli spogliatoi, dando immediato seguito ad un ulteriore episodio, legato perciò stesso al precedente sotto il vincolo della continuazione, senza però che siano state indirizzate all'arbitro espressioni ingiuriose, tali non potendosi ritenere frasi del tipo *"ora mi dai spiegazioni sull'espulsione"* o *"parla non stare zitto"* tutt'al più significative di scortesia o sgarbo ma in ogni caso non così gravi da giustificare la squalifica irrogata in misura eccessivamente esemplare dal G.S.T.

Sanzione equa al caso ritiene il collegio giudicante essere quella indicata in dispositivo con la precisazione che nessuna influenza può assumere, nello stabilirne l'entità, la statuizione disciplinare adottata dal G.S.T. nei confronti del massaggiatore della Sangiorgina (statuizione che la società di appartenenza o il diretto interessato hanno ritenuto di non impugnare) per cui quest'ultima non può in alcun caso assurgere a termine di paragone cui parametrare la rideterminazione della squalifica cui va assoggettato il CARTURAN

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale:

- accoglie il reclamo, rideterminando a carico dell'allenatore sig. Franco CARTURAN la sanzione nella squalifica a tempo, sino al 6 maggio 2022;
- dispone lo svincolo del contributo versato.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente,
avv. Serena Imbriani, componente ed estensore,
avv. Priscilla Bortolin, componente,

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Lorenzo Visentini, ha pronunciato nel corso della riunione del 27.04.2022, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/B) e con il collegamento da remoto dell'avv. Serena Imbriani, all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione.

Deferimento TFT-SD 5/2021-2022 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: Gianluca SANCASSANI e ASD LIVENTINA SAN ODORICO

Il deferimento. Con atto del 1 aprile 2022, la Procura Federale deferiva avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia il sig. Gianluca SANCASSANI e la società ASD Liventina San Odorico, a titolo di responsabilità oggettiva, per le seguenti condotte:

1- il Sig. SANCASSANI Gianluca, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Liventina San Odorico per la violazione di cui agli artt. all'art. 4 comma 1 e 28, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva *"per avere lo stesso, nel corso della gara Liventina San Odorico – Prata Calcio FG ASD del 7.11.2021 disputata a Sacile (PN) e valevole per il girone A del Campionato Regionale di 2^ Categoria, profferito all'indirizzo del calciatore sig. OUSMANE Ba, tesserato per la società Prata Calcio FG ASD, la seguente espressione discriminatoria per motivi di razza, colore ed origine etnica: "Negro di merda";*
2 - la società ASD Liventina San Odorico a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Gianluca Sancassani.

La convocazione. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con decreto del 6 aprile 2022 veniva fissata l'udienza del 27.04.2022.

Il dibattimento.

All'udienza del 27.04.2022 dinanzi al TFT – SD compariva la Procura Federale con il proprio rappresentante dott. Luca Ricatto, nonché personalmente il sig. Gianluca SANCASSANI ed in rappresentanza della ASD Liventina San Odorico il presidente, sig. Ennio Zanchetta ed il consigliere sig. Antonio Sartori di Borgorico.

Il rappresentante della Procura Federale, ribadendo la responsabilità degli incolpati, formulava le seguenti richieste:

- quanto al sig. SANCASSANI Gianluca, giornate 10 (dieci) di squalifica;
- quanto alla ASD Liventina San Odorico, euro 800,00 (ottocento) di ammenda.

Sentito dal Tribunale, il sig. SANCASSANI riferiva che la reazione verbale rivolta al sig. Ousmane durante la partita era seguita ad un evento falloso provocato da quest'ultimo a palla lontana (non fallo di gioco) e che l'arbitro aveva fermato il gioco a causa di quel fallo. Dichiarava che le parole che in quell'occasione aveva proferito non corrispondono a quelle riportate nel deferimento e che comunque, nell'immediatezza del fatto, entrambi i giocatori si erano reciprocamente scusati, Sancassani per la frase rivolta all'avversario e Ousmane per il fallo che aveva commesso per primo.

A ulteriore difesa, a sua volta, il presidente Zanchetta evidenziava come la sostituzione del calciatore Ba Ousmane – avvenuta nel secondo tempo della gara – ben potesse essersi determinata da una scelta di carattere tecnico, in quanto il calciatore "offeso" era stato precedentemente già ammonito e, dunque, vi era ragione di sostituirlo.

Le parti insistevano quindi per la richiesta di proscioglimento.

La motivazione. Il deferimento non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.

Nell'ambito dell'ordinamento sportivo il tema della discriminazione riveste particolare importanza in virtù dello sviluppo del fenomeno inclusivo nell'attuale contesto sociale. In particolare, nell'intento di dare applicazione anche in tal senso ai valori propri dell'attività sportiva, il legislatore di settore si è occupato del contrasto agli eventi discriminatori sia in un'ottica preventiva che per la repressione di tutte quelle condotte censurabili all'interno delle competizioni.

A dettare le regole di principio, *in primis* è il CONI che nel proprio Statuto condanna “[...]l'esclusione, le diseguaglianze, il razzismo e [...]le discriminazioni basate sulla nazionalità, il sesso e l'orientamento sessuale e assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di violenza e discriminazione nello sport” (art. 2 comma 5). Sulla stessa linea, lo Statuto FIGC, nel promuovere “l'esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza” (art. 2 comma 5) pone le basi per l'attuazione dei canoni volti all'eliminazione delle condotte esclusive.

All'interno dei precetti di carattere programmatico emanati dagli enti sportivi trova, quindi, la sua *ratio* la disposizione di cui all'art. 28 CGS che, appunto, al suo comma 1, delimita e specifica le fattispecie dell'illecito di natura discriminatoria definendo come tali “ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, condizione personale o sociale, ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori”. Il legislatore ha inteso, dunque, sanzionare tutte le ipotesi a sfondo discriminatorio di offesa, intesa in senso assoluto come danno alla dignità personale, di denigrazione, come lesione alla reputazione e di insulto, riconducibile alle modalità con le quali le espressioni ingiuriose vengono profferite.

La giurisprudenza sportiva, in materia, ha ritenuto che “...dall'esame della disciplina trasfusa nell'art. 28 si evince, allora, che oltre alla necessaria esistenza di una condotta materiale qualificata e tipica sia, altresì, necessaria l'oggettivizzazione data da una percezione certa e diffusa dell'espressione discriminatoria” (TFN-SD 149 2020/2021).

Sulla base di tali premesse, analizzando l'illecito addebitato nella fattispecie in esame, questo Collegio non ritiene sia stata raggiunta la sufficienza probatoria in relazione allo specifico fatto contestato.

Va rilevato, in particolare, che dalle risultanze delle indagini condotte dalla Procura Federale è emerso che l'espressione attribuita all'odierno deferito non sia stata sentita da alcun soggetto presente all'interno dell'impianto sportivo, né tantomeno dal direttore di gara che, difatti, nulla ha riportato sul punto sul referto arbitrale.

Il fatto che né l'arbitro né i propri ausiliari abbiano dato attenzione allo scontro tra i due giocatori, anzi, farebbe presupporre che nell'immediatezza dell'evento quanto avvenuto risultasse una normale dinamica di gioco, tra l'altro terminata con le vicendevoli scuse e dunque non particolarmente rilevante ai fini disciplinari.

Dalle testimonianze raccolte in sede di audizione, peraltro, risulta chiaramente come quei soggetti che hanno avuto conoscenza del fatto contestato lo hanno potuto riportare solo *de relato*, ma non in modo diretto, in quanto frutto del racconto del calciatore offeso.

Ai fini della prova non può ritenersi bastevole, infatti, il racconto e la descrizione dello stato d'animo successivo all'evento, in quanto comunque l'intensità e le modalità dello sfogo attengono all'espressione soggettiva di sentimenti afferenti la sfera personale di un individuo, non sufficiente a dimostrare il reale accadimento del fatto specifico.

Sulla base dei medesimi principi, di conseguenza, nemmeno vale a conforto dell'accusa di comportamento discriminatorio il fatto che il giocatore offeso sia stato successivamente sostituito, per quanto affermato dall'allenatore del Prata Calcio FG, in quanto “nervoso e demoralizzato”.

A tale proposito è necessario precisare che l'evento falloso avveniva verso la fine del primo tempo e che dopo l'intervallo il giocatore Ba Ousmane riprendeva regolarmente la partita in campo; solo al 23' del secondo tempo lo stesso veniva sostituito.

Appare verosimile che il clima della competizione fosse piuttosto teso, in particolare per la compagine del Prata Calcio FG, in svantaggio, con due giocatori ammoniti per fallo imprudente (tra i quali non il calciatore Ba Ousmane, contrariamente a quanto affermato in udienza dai dirigenti della squadra avversaria) ed un espulso per espressione blasfema. Nel difficile contesto descritto quindi, la sostituzione del giocatore, avvenuta all'incirca 40 minuti dopo l'offesa ricevuta, parrebbe piuttosto un normale avvicendamento tecnico.

Sulla base degli elementi di fatto analizzati va quindi valutato il raggiungimento del grado probatorio rilevante ai fini disciplinari.

Il consolidato orientamento giurisprudenziale della giustizia sportiva all'interno dei procedimenti disciplinari ritiene che lo *standard* probatorio sufficiente per appurare la sussistenza di un illecito disciplinare debba attestarsi ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio.

In proposito, il Collegio di Garanzia ha affermato che “[...] *A tale principio vigente nell'ordinamento deve assegnarsi una portata generale; sicchè deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito. Il comportamento illecito, dunque, “per avere valenza sul piano regolamentare e produrre effetti sul piano disciplinare, deve aver superato sia la fase dell'ideazione che quella così detta preparatoria ed essersi tradotto in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato.”* (v. SSUU 19 dicembre 2017 n. 93; SS.UU. 10 febbraio 2016, n. 6).

Nel caso in questione, alla luce di tutti gli elementi probatori sottoposti al vaglio di questo Collegio, consistenti nelle testimonianze raccolte in fase di indagini, non è da ritenersi raggiunto il livello minimo di valenza probatoria atto a confortare la realizzazione dell'illecito disciplinare contestato.

Va ricordato, infatti, che il deferimento attiene alla violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva con preciso riferimento alla condotta discriminatoria posta in essere mediante l'espressione “*negro di merda*”, non confermata da alcuno se non dalla persona offesa.

Va inoltre tenuto in considerazione che il soggetto deferito in sede di audizione ha confermato di aver pronunciato le diverse parole “*te si un bastardo (tu sei un bastardo)*” che, seppure non confermate da ulteriori soggetti ma comunque in via generale censurabili, non corrispondono a quanto affermato dall'avversario.

Nell'ipotesi in cui si fosse ritenuto di addebitare un illecito per la diversa espressione utilizzata, laddove provata, di conseguenza, sarebbe venuto meno il carattere discriminatorio, configurando quella che viene dal legislatore intesa come una fattispecie di “insulto”, pertanto anch'essa punibile.

Tuttavia, come è dato evincere dalla lettera dell'atto di deferimento, la Procura Federale non ha invece inteso perseguire il giocatore della società Liventina per eventuali ulteriori condotte illecite al di fuori di quella discriminatoria.

Ciò posto, questo Tribunale, conformemente ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ha già in precedenza avuto modo di precisare che “[...] *l'obbligo di contestazione degli addebiti da parte della Procura Federale è assolto con la specifica e precisa enunciazione del fatto di cui si ritiene che un soggetto si sia reso responsabile*” e ciò al fine di garantire il diritto di difesa dell'incolpato (v. sul punto anche TFT FVG N. 1- 2020/2021; CFA n. 45 – 2019/2020; CFA n. 55 – 2019/2020).

Nondimeno, nel rispetto del principio processuale in virtù del quale non è concesso al giudice estendere l'oggetto del giudizio al di fuori della domanda specificamente posta, parimenti nel processo sportivo il pronunciamento dell'organo giudicante deve circoscriversi all'interno dei confini della specifica contestazione disciplinare contenuta nell'atto di deferimento, in esatta applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., applicabile anche ai processi sportivi (cfr. Corte Sportiva d'Appello, III sez., 22.12.2016, n. C.U. n. 065/CSA del 18.1.2017).

Per tale motivo dunque, nel giudicare, questo Tribunale deve fare riferimento alla sola condotta discriminatoria e non a quella offensiva, quest'ultima non essendo stata specifico oggetto di contestazione.

Ciononostante, in entrambe le fattispecie, comunque, il grado probatorio raggiunto afferisce alla sfera della "possibilità" e non a quella della "probabilità" necessaria, pertanto non è da ritenersi sufficiente ai fini di un pronunciamento di condanna né nei confronti del giocatore né nei confronti della società deferita per responsabilità oggettiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- quanto al sig. Gianluca SANCASSANI, ritenuto non provato l'addebito oggetto di deferimento, lo proscioglie dallo stesso;
- quanto alla Società ASD LIVENTINA SAN ODORICO, ritenuto non provato l'addebito oggetto di deferimento e contestato al proprio tesserato, la proscioglie dalla responsabilità oggettiva di cui all'art. 6 comma 2 CGS.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139 co. 2 CGS pubblici senza indugio la presente decisione, e perché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS, la comunichi direttamente alla Procura Federale nonché alle altre parti con le modalità ai sensi dell'art. 53 CGS.

ERRATA CORRIGE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Pubblicato in Palmanova ed affisso all'albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 05.05.2022

**Il Segretario
(M.Maddalena Maicus)**

**Il Presidente
(Ermes Canciani)**